La definizione dei PVC a sanzioni ridotte si è allargata

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 15 Maggio 2024

Con la riforma fiscale è tornato l'istituto dell'adesione ai PVC (Processi Verbali di Constatazione). In cambio dell'accettazione dei rilievi del Fisco il contribuente può dimezzare le sanzioni da 1/3 a 1/6. Ecco come gestire l'adesione…

L'art. 1, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n. 13/2024, ha reintrodotto – **per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 - l'adesione ai processi verbali di constatazione**. A fronte dell'accettazione – incondizionata o meno rispetto agli errori manifesti - del contenuto integrale del PVC, entro 30 giorni dalla consegna del verbale medesimo, l'atto di adesione parziale che l'ufficio notifica entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione di adesione, ovvero dalla correttiva operata, gode della **riduzione delle sanzioni ad 1/6 invece che ad 1/3**.

Le *nuove* regole per l'adesione ai PVC

Il legislatore delegato ha *ripresentato* l'adesione ai pvc, sempre nell'ambito del D.Lgs.n.218/97, attraverso l'art.5-quater, sulla falsariga del vecchio 5-bis. Il contribuente, infatti, può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art.24 della L.n.4/1929 e l'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'A

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D